

BONUS GARANZIA GIOVANI: ANALISI DEL PROVVEDIMENTO

Premessa generale

Il 2 ottobre è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n.1079/14, che disciplina il *bonus* occupazionale relativo alle assunzioni di giovani effettuate con decorrenza dal 3 ottobre 2014. Vi è da segnalare che anche l'Inps ha fornito le prime istruzioni necessarie all'applicazione del bonus con la circolare n.118/14 e con il messaggio n.7598/14. Si ricorda che l'incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni all'assunzione di natura economica o contributiva e che spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD), purché la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per almeno 6 mesi. Le istanze per le assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 dovranno essere inviate entro il 25 ottobre 2014 per non perdere l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Ambito soggettivo della norma

I datori di lavoro interessati sono quelli privati (**a prescindere dalla qualifica o meno di imprenditore**), che assumono giovani registrati al "*Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani*" (sono ammessi al programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione se minorenni, non occupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione).

Per iscriversi al programma il giovane deve :

- registrarsi al Programma mediante un modulo di adesione da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica sul sito www.garanziagiovani.gov.it;
- in seguito il giovane viene contattato da un centro per l'impiego o da un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro per un colloquio e per la fase di profilazione.

Per meglio capire il significato di "*soggetto non occupato*" occorre ribadire che si considerano non occupati i giovani disoccupati o inoccupati e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche i soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato.

A mero titolo informativo si specifica che con il termine “*disoccupato*” si intende la condizione di un soggetto senza lavoro che è immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa; con il termine “*disoccupato di lunga durata*” si intende colui che ha perso il lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo e sia alla ricerca di una occupazione da più di 12 mesi o da sei mesi se giovane; per soggetto “*inoccupato*” si intende colui che senza aver svolto precedentemente attività lavorativa, è alla ricerca di un lavoro.

Ai fini del requisito dell'età appare utile chiarire che l'agevolazione spetta se il giorno della registrazione al programma, il giovane non ha ancora compiuto il 30° anno di età e se ha compiuto almeno 16 anni al momento dell'assunzione.

Esempio

- a) soggetto che si registra all'età di 15 anni compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo: **non spetta l'incentivo**;
- b) soggetto che si registra all'età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti: **spetta l'incentivo**;
- c) soggetto che si registra all'età di 29 anni e 364 giorni e viene assunto a 30 anni compiuti: **spetta l'incentivo**.

Ambito territoriale

Le risorse stanziare, nonché la tipologia contrattuale incentivata, vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trovi la sede di lavoro per la quale sia effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere. Al fine di meglio inquadrare il problema si sottopone all'attenzione dei lettori la seguente tabella operativa:

TABELLA DELLE REGIONI E INCENTIVO GARANZIA GIOVANI

REGIONE	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
ABRUZZO	SI BONUS	SI BONUS
BASILICATA	SI BONUS	SI BONUS
CALABRIA	SI BONUS	SI BONUS
CAMPANIA	NO BONUS	NO BONUS
EMILIA ROMAGNA	SI BONUS	NO BONUS
FRIULI VENEZIA GIULIA	SI BONUS	NO BONUS
LAZIO	SI BONUS	SI BONUS
LIGURIA	SI BONUS	SI BONUS
LOMBARDIA	SI BONUS	SI BONUS
MARCHE	SI BONUS	SI BONUS
MOLISE	SI BONUS	SI BONUS
TRENTINO	NO BONUS	NO BONUS
PIEMONTE	NO BONUS	NO BONUS
PUGLIA	SI BONUS	SI BONUS
SARDEGNA	SI BONUS	SI BONUS
SICILIA	SI BONUS	SI BONUS
TOSCANA	SI BONUS	SI BONUS
UMBRIA	SI BONUS	SI BONUS
VALLE D'AOSTA	NO BONUS	NO BONUS
VENETO	SI BONUS	SI BONUS
PROVINCIA DI TRENTO	SI BONUS	SI BONUS

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato:

- 1) alla regolarità *ex art.1, cc. 1175 e 1176, L. n. 296/06*, inerente a: adempimento degli obblighi contributivi; 'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- 2) all'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 4, cc. 12, 13 e 15, L. n.92/12;
- 3) alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato *de minimis*.

Qualora per lo stesso lavoratore ricorressero i presupposti per l'applicazione della Garanzia Giovani e di sgravi contributivi in senso stretto (disoccupati da almeno 24 mesi, mobilità *ex art. 4, cc da 8 a 11, L. n.92/12*), devono essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorressero i presupposti per l'applicazione della Garanzia Giovani e di altri benefici non contributivi in senso stretto (i.e. giovani genitori, giovani *ex art. 1, D.L. n. 76/13*) sarà invece possibile scegliere quale incentivo chiedere.

Rapporti che danno diritto al bonus

L'incentivo è riconosciuto a fronte di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi . L'incentivo spetta anche in caso di lavoro a tempo parziale, purché con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'incentivo è escluso per:

- il contratto di apprendistato, il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio;
- l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l'attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro, nell'ambito del "*Programma Occupazione Giovani*" o di altri programmi a finanziamento pubblico.

Importo dell'incentivo

L'importo dell'incentivo varia in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione del giovane operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, o dal Ministero del Lavoro, secondo i seguenti parametri:

	TABELLA PROFILAZIONE DEL LAVORATORE			
	Bassa	Media	Alta	Molto alta
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	€ 1.500	€ 2.000
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è moltiplicato per la percentuale di *part-time*.

Se, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto sia trasformato a tempo indeterminato, spetta su richiesta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito, purché la sede di lavoro rimanga nell'ambito della Regione o Provincia autonoma nella quale si sia svolto il rapporto a termine.

La trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, **purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.**

In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato, invece, non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. L'incentivo spetta, al netto di quanto autorizzato per l'agenzia di somministrazione, anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già utilizzato in somministrazione agevolata con rapporto a termine, sempre che tra i due rapporti ricorra continuità.

ESEMPIO

Come detto nel caso in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un precedente rapporto a tempo determinato per il quale si sia usufruito del bonus in oggetto allo stesso spetta un secondo incentivo pari alla differenza tra il bonus previsto per il tempo indeterminato e l'importo del bonus già fruito a patto che la trasformazione avvenga entro il periodo di scadenza del rapporto a tempo determinato (il caso si applica anche al lavoratore somministrato).

Si ipotizzi un lavoratore assunto dal datore di lavoro A a tempo determinato per 12 mesi dal 01.01.2015 al 31.12.2015. La profilazione del lavoratore da diritto ad un bonus di euro 3.000. in data 01.01.2016 il datore di lavoro B assume a tempo indeterminato il lavoratore (senza soluzione di continuità) ed ha pertanto diritto alla deduzione di euro 4.500. Il bonus alla fine si traduce in una agevolazione di euro 1.500 dato dalla differenza tra euro 4.500 e euro 3.000 già usufruiti dal datore A.

Modalità di fruizione dell'incentivo

Le modalità di fruizione dell'incentivo sono le seguenti:

- a) contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi: 6 quote mensili di pari importo;
- b) contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e a tempo indeterminato: 12 quote mensili di pari importo.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla sua durata effettiva.

Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Procedimento di ammissione al bonus

Per ottenere il beneficio il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps un'istanza preliminare di ammissione indicando:

- i dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "GAGI", disponibile dal 10 ottobre 2014 all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", sul sito internet www.inps.it accessibile tramite il servizi *on line* voce "*dichiarazioni di responsabilità del contribuente*".

VERIFICA RISORSE DA PERTE DELL'INPS

L'Inps determina l'importo dell'incentivo spettante, verifica la disponibilità residua di risorse per la Regione o Provincia Autonoma di pertinenza e comunica in via telematica, all'interno dell'applicazione "DiResCo", che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo. Il datore di lavoro deve effettuare l'assunzione entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps se non vi avesse già provveduto; inoltre il datore di lavoro ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Inps mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione "*DiResCo*".

A seguito dell'autorizzazione il datore di lavoro congrua l'agevolazione sulle denunce contributive.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio ed è possibile indicarvi (ad eccezione di Trento) una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella indicata nell'istanza preliminare, purché nell'ambito della stessa Regione, senza che questo incida sull'importo dell'incentivo già determinato.

LE ISTANZE INVIATE DAL 3 AL 9 OTTOBRE 2014: cosa fare per non perdere la precedenza cronologica

www.commercialistatelematico.com

Le istanze per le assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014 e la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione (dopo il 25 ottobre 2014 sarà comunque possibile inviare le istanze per le assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014, ma la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza).

LE ISTANZE INVIATE A DECORRERE DAL 10 OTTOBRE 2014

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre 2014 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione.

CASI PARTICOLARI IN RELAZIONE ALL'INOLTRO DELLE DOMANDE ALL'INPS

1) DATORI SPROVVISTI DI MATRICOLA AZIENDALE

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all'incentivo, è necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola). Nel caso in cui il datore ne sia ancora sprovvisto, dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d'iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, l'interessato, in deroga alla prassi consueta in tema d'iscrizione, indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, l'interessato dovrà inviare una comunicazione alla Sede competente per segnalare che ha appena inoltrato una domanda di iscrizione esclusivamente ai fini dell'incentivo. All'atto dell'avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione alla Sede INPS. Nel caso in cui l'assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all'incentivo non dovesse avvenire, l'interessato dovrà richiedere la cessazione della matricola aziendale.

2) DATORI SPROVVISTI DEL CIDA

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all'incentivo per un operaio agricolo è necessario essere titolari della posizione contributiva aziendale denominata "CIDA"; in mancanza, sarà cura dell'interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della

prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d'iscrizione, l'interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data "*fittizia*", corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS. Nel caso in cui non avvenga l'assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all'incentivo, l'interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale.

21 ottobre 2014
Celeste Vivenzi